

IRIS

INSTITUTIONAL RESEARCH INFORMATION SYSTEM
ARCHIVIO ISTITUZIONALE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA

intestazione repository dell'ateneo

La "costituente modenese del 1797" e la nuova concezione del diritto: il profilo della libertà in Il sogno di libertà e di progresso in Emilia negli anni 1796 – 1797

This is a pre print version of the following article:

Original

La "costituente modenese del 1797" e la nuova concezione del diritto: il profilo della libertà in Il sogno di libertà e di progresso in Emilia negli anni 1796 – 1797 / Pighi, Giorgio. - In: NOBILTÀ. - ISSN 1122-6412. - STAMPA. - Supplemento al n. 51(2003), pp. 59-78.

Availability:

This version is available at: 11380/1064581 since: 2015-02-19T11:30:59Z

Publisher:

Omicron, Modena

Published

DOI:

Terms of use:

openAccess

Testo definito dall'ateneo relativo alle clausole di concessione d'uso

Publisher copyright

(Article begins on next page)

GIORGIO PIGHI *

**LA “COSTITUENTE MODENESE DEL 1797” E LA NUOVA
CONCEZIONE DEL DIRITTO: IL PROFILO DELLA
LIBERTÀ.**

SOMMARIO: 1. La caduta dell'*ancien regime* nell'Emilia orientale e la breve vicenda (1796 – 1797) della Repubblica cispadana 2. Il clima politico – culturale ed i “modelli” politico costituzionali della Costituente modenese: la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, la costituzione giacobina dell'anno I (1793) e la costituzione dell'anno III (1795) 3. *Liberté*, tutela della libertà personale e rapporto individuo – autorità nella costituzione cispadana 4. Le ragioni del sogno di libertà della Repubblica cispadana e le cause del suo rapido declino

***1. La caduta dell'ancien regime nell'Emilia orientale e la breve
vicenda (1796 – 1797) della Repubblica cispadana.***

L'esercito francese, dopo la vittoria a Lodi contro gli austriaci (10 Maggio 1796), con l'insediamento di Bonaparte a Verona ed a Peschiera ed a seguito delle ulteriori vittorie di Lonato e di Castiglione (30 Luglio e 5 Agosto 1796) aveva ormai affermato il proprio predominio nell'Italia settentrionale.

Il nuovo movimento, presente nelle città emiliane, esprimeva, ad un tempo, ideali e progetti giacobini e patriottici ed apparve rassicurato e rinfrancato dal nuovo corso degli eventi e, nell'intento di rinnovare la società italiana, mostrava con orgoglio - si pensi agli *alberi della libertà* - di muoversi sotto la spinta delle forze e delle correnti di pensiero cui aveva dato unità d'indirizzo la Rivoluzione francese ⁽¹⁾. Per incidere in maniera netta sugli eventi tale movimento si presentò tuttavia, in questa fase, assai debole e frammentato e, secondo un diffuso giudizio storico, giunse ad un tanto importante appuntamento

* Docente di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

¹ U. BELLOCCHI, *Il tricolore: duecento anni 1797 1997*, Modena, 1996, p. 32 ss.

quando era ancora troppo lontano da un progetto politico definito, in grado di imporsi.

In particolare il formarsi di nuove classi sociali emergenti economicamente era ancora agli inizi. Esse non avevano ancora definito un autonomo disegno rivendicativo, capace di coniugare libertà economiche e libertà politiche, e ben presto ebbero valide ragioni di preoccuparsi del gravoso fardello di tasse imposto dai francesi, che rendeva impossibile un progetto politico volto ad affermare, in quel momento, le due libertà in maniera coerente. Per ora le nuove idee si accompagnavano alle delusioni di una piccola borghesia, che vedeva paurosamente aggravarsi l'inflazione ed il peso del prelievo fiscale ⁽²⁾.

In questo contesto assume ulteriore rilievo il diffuso abbassamento delle condizioni di vita degli strati popolari urbani e bracciantili che, privi di radicamento in un'economia prevalentemente agricola, avevano visto, per effetto della guerra e dell'incertezza politica, un repentino impoverimento a causa "dell'aumento dei prezzi e della crescente disoccupazione" ⁽³⁾.

Si stavano affermando, inoltre, preoccupanti fenomeni di criminalità predatoria che porteranno all'adozione di significativi provvedimenti volti ad esercitare il controllo sui "Forestieri" imponendo ad osti e locandieri l'obbligo di denunciarne la presenza all'autorità di *Police*.

Mentre i gruppi di intellettuali, più sensibili all'innovazione della società dell'Italia settentrionale cercavano di caratterizzarsi per una funzione di guida, e nuovi imprenditori miravano ad adattare le vecchie strutture alle nuove esigenze determinando "nuove e più fresche energie" ⁽⁴⁾ "l'ascensione sociale di nuove élite dirigenti" ⁽⁵⁾ in un quadro di significativi cambiamenti della titolarità degli immobili ⁽⁶⁾, gran parte del mondo colto e della borghesia dell'epoca rimase in una sorta di atteggiamento di attesa, talvolta freddo e non particolarmente benevolo. Ciò accadde, con riferimento ai territori della Repubblica cispadana, soprattutto nei dipartimenti di Bologna e di Ferrara. Non mancarono fra gli intellettuali, generose eccezioni fra

² G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, 1974, p. 381 ss. Sul tema dell'inflazione durante il periodo napoleonico, sia in relazione agli "assegnati" (obbligazioni fruttifere emesse in attesa della vendita dei beni ecclesiastici confiscati in Francia), sia in relazione ai fatti bellici culminati nella campagna del 1796 – 1797, si vedano: G. DEMARIA ed altri, *L'economia italiana nell'età napoleonica*, Padova 1973, p. 95 ss. e A. MONTESANO, *Inflazioni vecchie e nuove*, in *Economia naturale – Economia moderna, Annali Storia d'Italia n. 6*, Torino, 1983, p. 574 ss.

³ S. J. WOOLF, *La storia politica e sociale in Storia d'Italia*, vol. 3, *Dal Primo settecento all'unità*, Torino, 1973, p. 186.

⁴ C. ZAGHI, *Napoleone e l'Italia*, in *Rivista italiana di studi napoleonici*, Febb. 1967, p. 33.

⁵ M. AYMARD, *La fragilità di un'economia avanzata*, in *Storia dell'economia italiana. L'età moderna verso la crisi*, Torino, 1991, p. 127.

⁶ A. CARACCILO, *La storia economica*, in *Storia d'Italia*, vol 3, *Dal primo settecento all'unità*, Torino, 1973, p. 555 ss.

le quali voglio ricordare due grandi modenesi: Lodovico Ricci, già primo ministro di Ercole III d'Este, che aderì alle forti iniziative innovatrici della Repubblica e Giuseppe Luosi, nativo della Mirandola, che troveremo, qualche anno dopo, col titolo di Gran Giudice e Ministro della Giustizia nella seconda Repubblica cisalpina e poi nel Regno d'Italia, sino ad essere autorevole componente della delegazione che offrirà a Bonaparte, nel 1805, la corona d'Italia.

Fra il luglio e l'ottobre del 1796 furono costituiti distinti governi provvisori a Reggio Emilia, Ferrara, Modena, spinti dall'aspirazione di giungere, in tempi stretti, ad un assetto costituzionale nuovo, nella fede, più forte della complessa realtà, di dar luogo ad un assetto statale durevole nel tempo.

Il 26 Agosto Reggio era insorta contro il Duca Ercole III ed il locale Senato *“si è creduto in dovere di avvocare a sé in tutta l'estensione il governo della città e del ducato”* ⁽⁷⁾ procedendo ad emanare, il 9 Settembre, un editto col quale invitava il popolo a collaborare *“coll'attuale governo interinale”* per il mantenimento dell'ordine pubblico, annunciando solennemente che sarebbe stata nominata, in tempi brevi, una deputazione per preparare un progetto di costituzione e consentire al popolo di *“essere governato da quelli soltanto che saranno eletti da lui medesimo ed avranno meritata coi propri talenti e la propria onestà, la sua confidenza”*.

E' una delle prime affermazioni italiane del principio di sovranità popolare ⁽⁸⁾.

Modena fu occupata dai Francesi il 4 Ottobre. Il successivo 8 ottobre il commissario del Direttorio francese Pierre Anselme Garrau, nominava un Comitato di governo in sostituzione del Comitato di reggenza che era stato insediato dal Duca Ercole III quando si era precipitosamente allontanato e che aveva tentato una disperata e poco brillante operazione volta a tener lontano Bonaparte attraverso il pagamento di un esoso riscatto.

Le finalità del nuovo corso si concretizzavano nella proposta del Comitato di Governo, rivolta al Garrau, di predisporre un programma che contemplasse l'istituzione di quattro commissioni: quella militare, quella per l'educazione e l'istruzione pubblica, quella delle finanze, quella per il commercio, lavori pubblici, acque, strade, pesi e misure.

Il 22 Ottobre 1796 Modena e Reggio Emilia erano unificate in un'unica amministrazione con al vertice il Comitato di governo provvisorio. Ferrara e Bologna, invece, furono rette dal Giugno, su disposizione di Bonaparte, da un Magistrato municipale e da un Consiglio centumvirale che esercitavano il potere “legislativo e di

⁷ Lo si veda in U. BELLOCCHI, *Il tricolore*, cit. p. 33.

⁸ A. ACQUARONE - M. D'ADDIO - G. NEGRI, *Le costituzioni italiane*, Milano, 1958, p. 37 ss.

governo” sotto il controllo del generale francese comandante in Ferrara, presto sostituiti, dal 4 Ottobre, con un’amministrazione che riuniva il bolognese ed il ferrarese.

L’idea di riunire politicamente le quattro città in un’unica confederazione, quella che sarà di lì a poco la Repubblica cispadana, costituente il nucleo di un futuro Stato italiano, fu sostenuta da Bonaparte (⁹).

Il giudizio degli storici sulle spinte e controspinte presenti nelle fazioni e nei localismi italiani, abilmente governate da Napoleone non è molto generoso. Secondo Franco Venturi (¹⁰) *“si parlò di federalismo là dove si trattava di campanilismo, si esaltò la repubblica una ed indivisibile là dove si assisteva ad un difficile assestamento delle forze che andavano emergendo dopo il rovesciamento dell’antico regime”*.

Da parte italiana, prosegue Venturi, era stata avanzata una diversa idea che era stata illustrata dai tre deputati del Senato di Bologna al Direttorio a Parigi. *“Se nascesse mercé vostra una nuova repubblica; se permettete alle province limitrofe di federarsi con Bologna; se Ferrara la Romagna e Ancona facessero sotto la vostra protezione, causa comune con noi, quali vantaggi non potrebbe ripromettersi la Francia dalle sue relazioni con una Repubblica i cui confini fossero segnati dal Po, dall’Adriatico dall’Appennino?”*

I Commissari francesi Garrau e Saliceti, tristemente noti per gli spostamenti di opere d’arte dirette verso la Francia, invitarono nell’Ottobre del 1796 i governi provvisori delle quattro città ad inviare a Modena due rappresentanti ognuno per deliberare su affari comuni. Nella riunione del 13 ottobre, su suggerimento francese, fu deciso di riunire a Modena per il successivo 16 Ottobre un Congresso di cento deputati di cui 36 di Bologna, 24 di Ferrara, 20 di Modena e 20 di Reggio. Modenesi e reggiani erano dunque in minoranza, e tale circostanza fu decisiva per gli sviluppi successivi.

Il primo giorno, con l’intervento di Bonaparte, il Congresso proclamò la nascita della Confederazione Cispadana. Gli atti del Congresso di Modena (¹¹) riportano, infatti, la seguente testuale espressione: *“E’ stata proposta la questione se le quattro popolazioni debbano unirsi per la sicurezza e la difesa della comune libertà. Risolta la unione colla levata di tutti i membri (cioè: la proposta fu approvata all’unanimità). Si è risoluto che essa debba durare sin che se ne possa formare una più valida e duratura”*.

Prima di sciogliere l’assemblea fu deliberata la convocazione di un secondo congresso Cispadano a Reggio per la definizione della carta

⁹ C. GHISALBERTI, *Le costituzioni giacobine (1796 – 1799)*, Milano, 1957, p. 21 ss.

¹⁰ F. VENTURI, *L’Italia fuori d’Italia*, in *Storia d’Italia*, vol. 3, *Dal Primo settecento all’unità*, Torino, 1973, p. 1136.

¹¹ C. ZAGHI, *Gli atti del terzo congresso cispadano di Modena*, Modena, 1935, p. 3 ss.

costituzionale della Confederazione e la delimitazione dei poteri dei governi provvisori. Nella seconda riunione il Congresso, tenutasi il 27 Dicembre 1796 fu deciso di *“convenire fin d'ora nella massima di formare le quattro popolazioni una Repubblica ed indivisibile dipendentemente però dalle condizioni e dai modi da stabilire in appresso e che si formi un Comitato composto di tanti deputati delle rispettive popolazioni li quali abbiano l'incarico di concretare i modi e le condizioni predette”*.

Dichiarata non attivabile la Costituzione bolognese che era stata adottata nelle settimane precedenti ⁽¹²⁾, il Congresso deliberò che *“in forza della dichiarata libertà e sovranità ed indipendenza del popolo Cispadano cessavano ipso iure tutte le autorità provvisoriamente costituite”* e che, di conseguenza, *“il potere sovrano era concentrato e depositato nel Congresso legittimamente radunato”*. Si decise poi, con l'enunciazione dei presupposti dell'organizzazione costituzionale della repubblica, di procedere alla formazione del Governo Generale provvisorio attraverso l'emanazione di un apposito decreto.

Il Congresso di Reggio, nel frattempo, aveva approvato una mozione con cui s'incaricava il Comitato di Costituzione di preparare il progetto entro dieci giorni e, all'atto di sciogliersi, decideva di convocarsi a Modena per la discussione e la relativa approvazione della costituzione della Repubblica cispadana.

Il Congresso di Modena elesse un Comitato con l'incarico di *“formare al più presto un progetto di costituzione democratica la quale sia pienamente conforme alla Costituzione francese in tutte quelle parti che siano conciliabili colle circostanze della nostra Repubblica”*. Fu così elaborato in due settimane il progetto di costituzione. Il terzo Congresso della Cispadana fu riunito a Modena il 21 Gennaio 1797 ed il progetto di costituzione fu presentato il giorno dopo. Il congresso, dunque, discuteva avendo come base il testo redatto dal Comitato.

La discussione si protrasse per tutto il mese di Febbraio e nell'assemblea si evidenziarono, fondamentalmente, due distinte tendenze politiche: da un lato quella dei moderati, costituiti in gran parte dall'aristocrazia e dall'alta borghesia, che cercava di avviare un processo di rinnovamento confermando un quadro di larghe concessioni all'organizzazione pubblica ed ai rapporti fra privati che avevano caratterizzato l'*ancien regime*, e, d'altro lato, quella democratico - giacobina, che intendeva varare una costituzione che garantisse la sovranità popolare attraverso un regime aperto a larghe espressioni di democrazia diretta.

I punti più importanti delle proposte attraverso le quali le opposte tendenze intendevano disciplinare l'esercizio delle libertà civili ed i

¹² Cfr.: A. ACQUARONE - M. D'ADDIO - G. NEGRI, *Le costituzioni italiane*, cit., p. 38.

diritti di cittadinanza furono significativi proprio perché esprimevano differenti retroterra politico-ideologici ⁽¹³⁾.

Sul principio di uguaglianza passò, dopo vivaci discussioni, un'espressione proposta del Comitato, chiaramente antigiacobina, del seguente tenore: *“Una eguaglianza assoluta ed intesa nello spirito, nella virtù nella forza fisica nella educazione e nella fortuna di tutti gli uomini non ha esistito, non esiste, non potrà mai esistere”*. Fu bocciata con 88 voti contrari e 10 favorevoli una mozione che intendeva aggiungere all'art. 10 le seguenti espressioni: *“L'istruzione è un pubblico bisogno e la società è obbligata a renderla comune a tutti i cittadini. La società deve soccorrere gli infelici dando loro il bisognevole alla vita se non possono lavorare e, se il possono, somministrando loro dei mezzi onde abbiano a guadagnarselo. La mediocrità (per mendicità) deve essere sbandita dal territorio della repubblica”*.

Va rilevato che l'articolo riguardante la religione cattolica, che i democratici intendevano omettere dal testo costituzionale sul modello francese, ritenendo che la libertà religiosa fosse il portato della più ampia libertà di pensiero, fu invece inserito nel titolo primo con la scansione, molto conservatrice, voluta dai moderati: conservazione della religione cattolica, divieto di esercizio di qualsiasi altro culto, con la mera tolleranza per gli ebrei espressa attraverso un'espressione normativa particolarmente legata al passato, nonostante un personale successivo intervento di Napoleone. Il principio sarà, alla fine, così disciplinato: *“Solo agli ebrei permette la continuazione del libero, e pubblico esercizio del loro culto per tutto il suo territorio”*. Tutte queste espressioni non compariranno, dopo qualche mese, nella costituzione della Repubblica cisalpina.

Alcuni radicalismi di parte giacobina, respinti dal Congresso, accentuarono, come emerge dagli atti, un clima di vivace contrapposizione. Fu così bocciata come “estremista” ed “anarchica” la proposta di ratifica diretta (un vero e proprio referendum *ante litteram*), da parte dell'elettorato, di tutte le leggi approvate dal Corpo legislativo. Fu invece approvata dal Congresso, solo grazie all'appoggio di alcuni dei deputati bolognesi e ferraresi, ex sudditi pontifici, in contrasto con gli altri loro concittadini, la mozione che mirava ad escludere il clero dall'elettorato attivo. I deputati si mostrarono invece, complessivamente, assai sensibili al mantenimento di alcuni privilegi ecclesiastici ⁽¹⁴⁾.

Al termine della discussione e dell'approvazione del testo articolo per articolo, prima cioè dell'approvazione definitiva, il Congresso inviò

¹³ C. ZAGHI, *Gli atti del terzo congresso cispadano di Modena*, cit., p. 72 ss.

¹⁴ Sulla politica di Napoleone nei confronti della Chiesa in Italia si veda: J. LEFLON, *La Chiesa e la rivoluzione*, in *Storia della Chiesa*, vol. XX/1, Torino, 1971, p. 225 ss.

una delegazione a Napoleone per informarlo dei risultati raggiunti. Quest'ultimo suggerì alcune modifiche che furono introdotte dal Comitato. Il 27 Febbraio 1797 Bonaparte si recò a Modena e prese visione del testo "rifuso", inserì ulteriori variazioni e modificazioni riguardanti soprattutto la suddivisione del territorio, al fine di evitare l'affermarsi dei particolarismi municipali che si erano nel frattempo manifestati con modalità virulente e quindi preoccupanti. Il 28 Febbraio le modifiche, comunicate dal Comitato al Congresso, furono approvate all'unanimità, il Congresso fu sciolto su intimazione di Bonaparte ed il 19 Marzo le assemblee primarie, convocate, per l'approvazione da parte del popolo della costituzione della Repubblica cispadana, si espressero positivamente con 76.382 voti favorevoli e 14.259 contrari: una cifra che va considerata considerevole, se si tiene conto della circostanza che la votazione avvenne in regime di occupazione militare francese. Il testo costituzionale cispadano, fra l'altro, aveva suscitato risentimento negli ambienti legati ai vecchi ordini e nel clero che erano stati del tutto escluso dalla nuova vita politica, ed i cui esponenti avviarono una capillare opera di contrasto attraverso l'invito all'astensione⁽¹⁵⁾.

Il 27 marzo 1797 il Comitato di verifica, nominato dal Congresso, dichiarava approvata la costituzione e, nei primi giorni di Aprile, si procedeva ad elezioni per il corpo legislativo e per le autorità dipartimentali municipali e giudiziarie. Anche in questa circostanza, come era avvenuto per il Congresso, le urne non furono invece disertate e furono eletti con forte maggioranza i moderati, molti dei quali, provenienti dal bolognese e dal ferrarese erano stati legati alla nobiltà ed al clero, ed erano tuttora fautori del vecchio governo pontificio. Anche in questa occasione i rappresentanti di Modena e Reggio erano lacerati dalle dispute fra moderati e democratici.

Napoleone da un lato aveva saputo tenere a bada gli *exaltés* ma aveva anche colto l'opportunità rappresentata dall'entusiasmo dei patrioti di Reggio che erano insorti in modo spontaneo e vittorioso il 26 agosto 1796, incoraggiando i congressi delle quattro città emiliane (Bologna, Ferrara, Reggio, Modena), poiché era convinto che l'estremismo democratico dei patrioti sarebbe stato bilanciato dal peso che avevano i patrizi ed i proprietari terrieri. Egli dunque aveva favorito la nomina di sacerdoti, nobili, proprietari terrieri, mercanti e professionisti nei congressi. Quando, tuttavia, i deputati modenese e reggiani, che erano stati sulle prime ritenuti di idee moderate, avevano deciso di superare le loro rivalità e crearono la Repubblica Cispadana (secondo Congresso di Reggio, dicembre 1796 - gennaio 1797), nazionalizzarono le terre ecclesiastiche, abolirono la primogenitura e

¹⁵ S. J. WOOLF, *La storia politica e sociale in Storia d'Italia*, vol. 3, *Dal Primo settecento all'unità*, cit., p. 178.

le prestazioni feudali e decretarono la libertà interna di commercio, Napoleone aveva sospeso dalle sue funzioni il governo unitario fin ch  non fosse stata approvata la costituzione della quale ci stiamo occupando.

Accortosi poi, come detto, di un eccesso di moderatismo del congresso cispadano, cambi  ancora direzione e modific  personalmente la costituzione. In sintesi: non fu facile per Bonaparte dominare la situazione senza nomine dall'alto e senza adeguati controlli, come dimostrarono le elezioni successive all'entrata in vigore della costituzione.

Il primo esperimento di autogoverno si era rivelato troppo pericoloso per la mancanza di un equilibrio tra le fazioni: gli innovatori intenzionati ad avviare, con la necessaria moderazione, un processo di nuove libert  tutelate dal diritto erano deboli mentre la paura dei giacobini finiva col favorire i conservatori. Bonaparte, a quel punto, non esit  a scorporare la Cispadana, includendo Modena e Reggio (come pi  tardi Bologna e Ferrara, oltre Bergamo e Brescia) nella Cisalpina (29 giugno 1797).

Il ciclo storico della Repubblica Cispadana dur  poco. Il nuovo Stato, in difficolt  di natura finanziaria, sorretto da una costituzione con meccanismi istituzionali complicati, redatta su imitazione di quella francese dell'anno III (1795), si trov  ad essere ben presto in urto con lo stesso Bonaparte che apostrof  la Cispadana con le espressioni "reazionaria" e "manovrata dai preti". Erano comunque maturati un nuovo corso nella politica francese ed una nuova sensibilit  nella coscienza nazionale dei patrioti italiani mirante ad unificare la Cispadana alla Lombardia che si costituir  il 29 Giugno 1797 in Repubblica Cisalpina, pochi mesi prima del trauma che deriver  dal trattato di Campoformio (¹⁶).

Bonaparte con suo decreto del 19 giugno 1797 aveva assegnato la Romagna alla Cispadana e Modena, Reggio, Massa e Carrara alla Cisalpina, ordinando che i deputati delle province gi  estensi inviassero delegati a Milano per dar corso alla fusione e che i deputati di Bologna e Ferrara eleggessero un Comitato centrale di 6 persone, in sostituzione del Direttorio, ed aggiornando sino a nuova comunicazione le sedute del neoeletto Consiglio Legislativo. Pochi giorni dopo anche Bologna e Ferrara, oltre Bergamo e Brescia furono annesse alla Cisalpina (29 giugno 1797) (¹⁷).

Gli italiani erano accusati ingenerosamente di "immaturit ", come aveva scritto il Direttorio nel luglio 1796, dopo un'inchiesta generale fra i rappresentanti diplomatici francesi in Italia: "*Tous les*

¹⁶ S. J. WOOLF, *La storia politica e sociale*, cit., p. 178 ss.

¹⁷ Cfr. C. GHISALBERTI, *Unit  nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel risorgimento*, Bari, 1988, p. 101 ss.

renseignements qui nous ont été données sur les dispositions des esprits en Italie, annoncent qu'ils ne sont pas murs pour la liberté".

Dopo un anno dal suo inizio l'esperienza si concludeva, ed il 27 Luglio 1797 il Direttorio francese decretava l'unione dell'intera Cispadana alla Cisalpina.

2. Il clima politico - culturale ed "modelli" politico - costituzionali della Costituente modenese: la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789, la costituzione giacobina dell'anno I (1793) e la costituzione dell'anno III (1795)

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino era stata approvata dall'Assemblea nazionale francese il 26 agosto 1789.

I testimoni del tempo e gli storici sono concordi nel ritenere che questo atto segnò, almeno simbolicamente, la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra, indicando una svolta profonda nella storia europea e mondiale. Un grande storico della Rivoluzione come Georges Lefebvre ⁽¹⁸⁾, afferma che *"Proclamando la libertà, l'uguaglianza e la sovranità popolare, la Dichiarazione costituì l'atto di decesso dell'Antico Regime, distrutto dalla Rivoluzione"*.

Il tema dei rapporti fra le aspirazioni nate con la rivoluzione francese e la creazione di un nuovo diritto, fondato sull'idea di libertà, è posto con forza dalla cultura filosofica del tempo ed in particolare da Kant ⁽¹⁹⁾ secondo il quale *"questa rivoluzione di un popolo ricco di spiritualità"*, che pur aveva potuto accumulare *"miseria e crudeltà"*, aveva trovato *"una partecipazione d'aspirazioni che rasenta l'entusiasmo"* e non poteva avere per causa se non *"una disposizione morale della specie umana"*. Dopo aver definito l'entusiasmo come *"partecipazione al bene con passione"*, precisava che *"il vero entusiasmo si riferisce solo e sempre a ciò che è ideale, a ciò che è puramente morale"*, e che la ragione di ordine morale di questo entusiasmo era *"il diritto"* che ha un popolo di non essere impedito da altre forze di darsi una costituzione civile che esso crede buona.

Se riportiamo le considerazioni di Kant alla vicenda delle costituzioni italiane di fine settecento ed a quella cispadana in particolare, scritte sull'onda dell'entusiasmo dell'epopea napoleonica emergono alcuni significativi profili che arricchiscono la ricostruzione storica, specialmente in relazione ai contenuti giuridici della libertà. Il diritto di darsi una costituzione civile, da noi, non è stato né *conquistato* come nella rivoluzione francese e tuttavia non fu

¹⁸ G. LEFEBVRE, *La rivoluzione francese*, trad. it., Torino, 1958, p. 162.

¹⁹ I. KANT, *Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio*, in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, trad. it., Torino 1956, p. 219.

nemmeno *octroyé*, come avverrà nel periodo degli Statuti della Restaurazione a metà ottocento: è stato semplicemente *importato*, con tutti i limiti e gli aggiustamenti che comporta una simile maturazione degli eventi. Una “rivoluzione passiva”, come la definirà Vincenzo Cuoco ⁽²⁰⁾ dopo aver partecipato all’esperienza della rivoluzione napoletana del 1799 che, generata dal contraccolpo di avvenimenti esterni, non aveva saputo inserirsi nelle concrete esigenze ed aspirazioni delle genti italiane.

Di tale situazione era ben consapevole la stessa armata francese se, diciotto mesi dopo l’invasione, *Le Courier de l’armée de l’Italie*, portavoce di Bonaparte, poteva ancora fare appello agli abitanti della Cisalpina in questi termini: “*Vous êtes le premier exemple dans l’histoire d’un peuple qui devient libre, sans sacrifice, sans révolution, sans déchirement. Nous vous avons donné la liberté, sachez la conserver*”.

Certo, sia la dichiarazione dei diritti del 1789 sia le costituzioni italiane di quel periodo affermano il diritto di ciascun popolo di decidere da se stesso il proprio destino. E’ innegabile che tale diritto, come registra puntualmente Kant, si sia manifestato la prima volta nella coscienza collettiva con la Rivoluzione francese, rappresentando un valore che può essere assunto in sé.

Tale affermazione assume rilevanza nei principali ambiti di valenza giuridica che il diritto alla libertà assume: quello di *autodeterminazione*, quello di *autonomia*, quello di *capacità di dare una legislazione a se stessi*, ponendosi dunque in antitesi con ogni forma di potere feudale e dispotico che aveva caratterizzato i governi tradizionali. Kant, in un passo della *Pace perpetua* ⁽²¹⁾, definisce la libertà in senso giuridico, ricorrendo alla seguente espressione: “*La libertà giuridica è la facoltà di non obbedire ad altre leggi esterne, se non a quelle cui io ho potuto dare il mio assenso*”. In questa definizione è evidente il richiamo a Rousseau ⁽²²⁾ che, nella sua prospettiva contrattualistica, aveva definito la libertà come *l’obbedienza alla legge che ci si è prescritti*.

Il riferimento alla libertà come categoria della filosofia giuridica, riferibile ad una legittimazione popolare è condivisa da Hegel () nonostante il dissenso aperto del tale pensatore nei riguardi di Kant, e aggiunge Norberto Bobbio in un famoso saggio, nonostante la ricorrente ostentazione della superiorità dei tedeschi che non avevano avuto bisogno della Rivoluzione perché avevano avuto la Riforma protestante. Hegel non può nascondere la sua ammirazione per la

²⁰ V. CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799*, Bari, 1929 p. 30. Sul punto: N. BADALONI, *La cultura in Storia d’Italia*, vol. 3, *Dal Primo settecento all’unità*, cit., p. 897.

²¹ I. KANT, *La pace perpetua*, in *Scritti politici*, cit. p. 152.

²² J.J.ROUSSEAU, *Del contratto sociale*, trad. it., Milano, 1883, p. 17.

Rivoluzione francese che definisce nel corso di lezioni sulla filosofia della storia, una “*una splendida aurora*”⁽²³⁾ con la quale aveva avuto inizio una nuova epoca manifestatasi con la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, il cui scopo era, a suo giudizio, quello tutto politico di tener fermi i diritti naturali, il principale dei quali è la libertà, seguito dall’uguaglianza di fronte alla legge come sua ulteriore determinazione.

La Dichiarazione francese, anche in rapporto a quella americana il cui esame esula dall’oggetto di questa comunicazione, sarà più volte accusata, nel secolo successivo, di essere individualista in modo intransigente, ma su tale definizione occorre intendersi bene.

Quest’ultima affermazione costituisce una sorta di sintesi delle opposte critiche all’illuminismo⁽²⁴⁾ della quale, almeno per questo largo e innaturale eclettismo di consensi, può ragionevolmente sospettarsi. Conservatori rigidi e rivoluzionari accesi convengono spesso nell’affermare che il fondamento della libertà illuminista sarebbe rappresentato dalla società dell’individuo isolato, indipendente da tutti gli altri anche se insieme con tutti gli altri, che agisce nella logica del ciascuno per sé.

L’idea di libertà sarebbe affermata dall’Illuminismo in un contesto che determina una frattura, ignota all’intero corso della storia, del rapporto tra individuo e società tramandato nei secoli. L’illuminismo sarebbe l’antitesi dell’uomo come animale politico, e come tale sociale sin dalle origini, alla cui progressiva costruzione avrebbero contribuito sia l’idea cristiana dell’individuo come persona morale, che ha valore di per se stesso, in quanto creatura di Dio, sia, più di recente, anche l’idea di uno stato di natura, quale era stato ricostruito da Hobbes a Rousseau, e persino la concezione di un *homo aeconomicus* fatta dai primi economisti.

In realtà l’ideale illuminista convergerà nelle dichiarazioni dei diritti che trarranno origine dalla Rivoluzione francese che rappresentano sintesi ideali assai complesse. A partire dalla dichiarazione del 1789 i costituenti francesi, e sulla loro scia quelli dell’Italia napoleonica, intendono affermare, con atti aventi forza giuridica, in primo luogo ed in modo storicamente nuovo, i diritti degli individui, in un contesto che mira a dare una nuova struttura all’intera società. I principi non sono enunciati solo nei saggi e nei discorsi, ma nelle costituzioni.

Particolarmente evidente, in questa prospettiva che valorizza il concetto di società, è l’idea cui s’ispira la Costituzione giacobina dell’anno I (1793), in cui campeggia l’articolo 1 il quale recita: “*Le but de la société est le bonheur commun*” (scopo della società è

²³ G. W. F. HEGEL, *La rivoluzione francese e le sue conseguenze in Lezioni sulla filosofia della storia*, trad. it., Firenze 1975.

²⁴ I. KANT, *Che cos’è l’Illuminismo*, Roma, 1997, p. 48 ss.

felicità comune), che pur travolta dal Termidoro l'anno successivo, mette in primo piano, con un'affermazione tale da rappresentare un'importante acquisizione, ciò che è di tutti rispetto a quello che appartiene ai singoli, e dunque il bene della collettività rispetto ai diritti dei singoli.

Il nucleo dottrinale della Dichiarazione del 1789 che assurge a modello "remoto" della premessa della costituzione cispadana, è contenuto nei primi tre articoli: il primo riguarda la condizione naturale degli individui che precede la formazione della società civile, il secondo il fine della società politica che viene, se non cronologicamente, almeno in termini assiologici, e cioè in un quadro di valori, dopo lo stato di natura, il terzo il principio di legittimità del potere che spetta alla nazione.

Rousseau, pochi decenni prima, aveva affermato all'inizio del *Contratto sociale* ⁽²⁵⁾ che "l'uomo è nato libero ma dovunque è in catene". Si trattava, come è stato detto più volte, di una nascita non naturale ma ideale. Che gli uomini non nascano né liberi né eguali, afferma Norberto Bobbio ⁽²⁶⁾, era dottrina corrente, da quando la credenza in una mitica età dell'oro, che risaliva agli antichi ed era stata ripresa durante il Rinascimento, era stata soppiantata dalla teoria, che da Lucrezio era arrivata sino a Vico, dell'origine ferina dell'uomo e della barbarie primitiva. Che gli uomini fossero liberi ed eguali nello stato di natura descritto da Locke all'inizio del *Secondo trattato sul governo civile* ⁽²⁷⁾, era un'ipotesi razionale. Non si trattava né di una constatazione di fatto né di un dato storico ma di un'esigenza della ragione che sola avrebbe potuto capovolgere radicalmente la concezione secolare secondo cui il potere politico, il potere sugli uomini, l'*imperium*, procede dall'alto in basso e non viceversa.

Il fine che si era proposto la dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 era proprio quello di affermare la legittimazione ascendente del potere tanto che, all'art. 2, proclama che "lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione di diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo quali la libertà la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione". Nell'articolo non ricorre l'espressione "contratto sociale", ma l'idea del contratto è implicita nella parola "associazione" e con questo termine si intende una società che ha alla base un contratto.

Nella dichiarazione del 1789, questo è il salto qualitativo enorme per il giurista, la libertà è definita come il diritto di "potere fare tutto ciò che non nuoce ad altri" che è definizione profondamente diversa da quella corrente, da Hobbes a Montesquieu, secondo cui la libertà

²⁵ J. J. ROUSSEAU, *Del contratto sociale*, cit., p. 7.

²⁶ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., p. 110.

²⁷ J. LOCKE, *Il secondo trattato sul governo civile*, trad. it., Torino, 1982, p. 229

consiste nel fare tutto ciò che le leggi permettono, e da quella di Kant secondo cui la mia libertà si estende sino a che è compatibile con la libertà degli altri. La legge a sua volta, ha un limite: non può imporre alcunché agli individui se non per tutelare interessi e valori di portata generale. Si tratta di una dichiarazione fondante per il contrattualismo ed una vera anticipazione di quello che la cultura giuridica, in particolare quella penalistica, individuerà come limite dell'intervento punitivo, legittimo solo se vi sia stata non già una mera disubbidienza, ma la violazione di un bene giuridico rimproverabile all'individuo.

Le dichiarazioni francesi e quelle da di fine settecento da loro derivate, sono state sottoposte a due ricorrenti ed opposte critiche: sono state accusate, in chiave conservatrice, di affermare un diritto delle libertà eccessivamente astratto e, da parte del marxismo, di far propria un'idea di libertà che ha riguardo essenzialmente agli interessi di una classe sociale.

L'accusa di astrattezza fu resa celebre dalla battuta di De Maistre che, celiando, affermava di vedere spesso inglesi, tedeschi, francesi e, grazie a Montesquieu, aveva saputo che c'erano anche i persiani anche se in giro non ne vedeva, ma l'uomo, l'uomo in generale, non l'aveva mai visto e, se esisteva, c'era a sua insaputa.

Ma è proprio vero che i costituenti francesi di fine settecento fossero così poco accorti, avessero la testa così nelle nuvole e i piedi così poco per terra? A questa domanda è stato risposto che, come dimostra l'intera esperienza successiva, nella quale rientra a pieno titolo la breve vita della Repubblica cispadana, quella libertà, apparentemente astratta, era ancora intrisa di retorica e di *vis polemica* poiché ciascun diritto che da lei discendeva doveva essere interpretato come l'antitesi di un abuso di potere che si voleva combattere. Se dunque i diritti furono proclamati come se fossero iscritti in una tavola delle leggi fuori del tempo e della storia, ciò era dipeso, come spiegherà Tocqueville⁽²⁸⁾, dal fatto che la Rivoluzione francese era una rivoluzione politica che aveva operato come le rivoluzioni religiose, che considerano l'uomo in se stesso, senza soffermarsi – se non altro per l'urgenza di proclamare i suoi diritti - su ciò che le leggi e le tradizioni di un popolo possono avere innestato di peculiare su quel fondo comune.

Secondo la critica opposta le Dichiarazioni, a partire da quella del 1789, anziché essere troppo astratte, erano invece talmente concrete e storicamente determinate da essere, in realtà, non la proclamazione di diritti che tutelano la libertà dell'uomo in generale ma degli uomini in carne ed ossa che detengono la proprietà dei mezzi di produzione e rivendicavano, in quel momento storico, nuove libertà legali che affermassero la loro emancipazione contro l'aristocrazia, senza troppo

²⁸ A. DE TOQUEVILLE, *L'ancien régime et la révolution*, trad. it., Torino, 1969, p. 619.

preoccuparsi dei diritti di quello che sarebbe stato chiamato il quarto stato.

Tale critica fu formulata dal giovane Marx ⁽²⁹⁾ nella *Questione ebraica*, e poi ripresa, senza particolari approfondimenti, da diverse generazioni di commentatori, privilegiando il profilo economico rispetto alle prospettive di indipendenza nazionale che animavano il pre-risorgimento. Rappresenta un'autorevole eccezione la posizione del Gramsci ⁽³⁰⁾ il quale, parlando delle repubbliche italiane di fine settecento, afferma senza mezzi termini che “*senza l'invasione straniera i 'patrioti' non avrebbero acquistato quell'importanza e non avrebbero acquisito quel relativamente rapido processo di sviluppo che poi ebbero*”.

I diritti tutelati dalla Dichiarazione sarebbero stati i diritti dell'uomo, egoista, separato dagli altri uomini e dalla comunità, dell'uomo “*in quanto monade isolata e chiusa in se stessa*”. Le conseguenze di tale interpretazione, che uno studioso come Norberto Bobbio ⁽³¹⁾ ritiene abbiano avuto una portata funesta, furono la vera e propria sovrapposizione tra una questione di fatto, e cioè l'occasione storica da cui la richiesta di un nuovo diritto della libertà era nata, che era certamente la lotta del terzo stato contro l'aristocrazia, ed una questione di principio. Tale errore, prosegue Bobbio, vedeva nell'uomo soltanto il cittadino e nel cittadino soltanto chi detiene i mezzi di produzione, aggiungendo: “*siamo ancora troppo dentro alla corrente di questa storia per poter vedere dove andrà a finire. Mi sembra difficile negare che l'affermazione dei diritti dell'uomo, in primis di quelli di libertà o meglio delle libertà individuali, sia uno dei punti fermi del pensiero politico universale da cui non si torna più indietro*” ⁽³²⁾.

L'accusa che Marx muoveva alla Dichiarazione era quella di essere ispirata a una concezione individualistica della società. Certo il punto di vista da cui si pone la Dichiarazione per dare una soluzione all'eterno problema dei rapporti fra governanti e governati è quello dell'individuo singolo, considerato come il titolare del potere sovrano mentre il potere politico, che caratterizza gli individui associati e viene dopo.

Occorre ora passare a valutare i contenuti delle libertà proclamate dalla costituzione cispadana.

3. Liberté, tutela della libertà personale e rapporto individuo – autorità nella costituzione cispadana

²⁹ K. MARX, *La questione ebraica*, in *Scritti politici giovanili*, Torino, 1950, p. 377.

³⁰ A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere. Il risorgimento*, Roma 1971, p. 164.

³¹ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., p. 113.

³² N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, loco cit.

La costituzione cispadana (³³) nasce in questo quadro di aperto scontro tra le opposte concezioni ed i divergenti punti di vista in tema di libertà.

Il dibattito che si svolge nel corso dell'assemblea cispadana dei primi del 1797 non è altro che la proposizione dei nuovi temi in un contesto completamente nuovo e con gli entusiasmi e le preoccupazioni di chi non aveva mai affrontato temi di questo rilievo in un pubblico confronto.

La base del progetto costituzionale, elaborata dal Comitato, è la Costituzione dell'Anno III e, sotto questo profilo assistiamo ad una costante del periodo napoleonico italiano: troveremo riproposto lo stesso *modus procedendi* quando, sostituita la Repubblica cisalpina col Regno d'Italia, si tratterà di introdurre il codice civile *Napoléon* nel 1805 ed il codice penale nel 1810. Il Barile () ³⁴ parla a questo proposito di “*ordinamenti analoghi a quelli francesi fin dagli anni 1796, 1797, 1798*”.

Quelli delineati sono i tre profili peculiari dell'incalzante dibattito che avviene all'interno del congresso cispadano sul tema della libertà: profonda divergenza delle posizioni, grande enfasi nell'enunciazione, forte condizionamento determinato dal modello francese: la “rivoluzione passiva” di Vincenzo Cuoco.

Emerse, in particolare, un'argomentata presa di posizione che si opponeva all'idea stessa di definire la libertà. Un'antica cautela del giurista, “*omnis definitio in iure periculosa*”, sembra avere il sopravvento, a causa della scelta del Comitato di proclamare nella costituzione la *libertà civile*.

Tale scelta rischiava, come rilevarono alcuni deputati, di non attribuire specifico rilievo alla *libertà politica* e dunque di non chiarire bene il carattere democratico della libertà.

La situazione politica faceva apparire enorme e difficilmente colmabile la sfasatura tra i principi proclamati e la possibilità di attuarli. In un simile contesto l'introduzione di affermazioni definitorie poco precise avrebbe annullato la ragione stessa di una carta costituzionale che deve, per sua natura, fungere da guida, da progetto chiaro per la futura legislazione.

Il dibattito evidenzia come sia possibile esprimere una nozione di libertà naturale, quella iscritta nel cuore dell'uomo, una di libertà civile, che consiste nella libertà di far tutto quello che non è vietato dalle leggi ed una di libertà politica, intesa come sovranità del corpo sociale.

³³ La si veda, nel testo integrale, in ACQUARONE - M. D'ADDIO - G. NEGRI, *Le costituzioni italiane*, cit., p. 42.

³⁴ P. BARILE, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1978, p. 66.

Alla fine prevale ⁽³⁵⁾, ancora una volta, la proposta di adottare una formulazione identica a quella contenuta nella Costituzione francese dell'anno III allora in vigore (Articoli 2 e 7 della dichiarazione iniziale riguardante i diritti che danno luogo al punto II della dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo della Repubblica cispadana) : *“La libertà consiste in poter fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui. Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda. Ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito”*.

Inutile rilevare il grande rilievo, anche oggi, dei temi proposti da un simile dibattito. I rapporti tra libertà e diritti introducono considerazioni che troveranno adeguata sistemazione nel dibattito nei secoli successivi. L'enunciazione del principio di libertà, infatti, permette di constatare che la sua ampia estensione, la sua capacità di spaziare all'infinito tra le prerogative dell'individuo, ma rischia di non assumere contenuti di effettività. E' questa la ragione che porta le moderne costituzioni a garantire le sfere di autodeterminazione individuale in cui consiste la libertà genericamente intesa definendole in modo specifico ed analitico.

Solo sancendo alcuni specifici aspetti della libertà, ed attribuendo loro valenza costituzionale, orientandoli in definiti contesti e manifestazioni determinate (stampa, pensiero, comunicazione, movimento ecc.) in cui agisce la persona umana si ottiene il risultato, giuridicamente rilevante, di conferire a queste libertà il valore di una barriera contro eventuali violazioni, nella costante tensione esistente fra Stato e società civile.

Il dibattito congressuale è caratterizzato, sia pure nella sua essenzialità, da numerose proposte che testimoniano le preoccupazioni per un'affermazione di libertà che non metta chiaramente in evidenza i limiti ad essa correlati.

E' evidente lo sforzo di tradurre in norme giuridiche quanto era dato per scontato in un contesto nel quale né diritti di libertà né doveri individuali avevano mai formato oggetto di proclamazione.

Nello stesso progetto del Comitato era contenuta l'espressione *“Il trasgredire la legge non è libertà ma licenza”* che poi sarà modificata nell'altra *“La libertà non è licenza. Il trasgredire la legge è delitto”* e, alla fine anche tale espressione sarà del tutto eliminata.

L'aspetto più innovativo in materia di libertà contenuto nella costituzione cispadana, rispetto alla legislazione preesistente, è rappresentato indubbiamente dalla disciplina delle garanzie personali in materia penale. A tale processo innovativo corrisponde una totale mancanza di autonoma caratterizzazione rispetto al modello francese. Nella seduta del 18 febbraio 1797 la costituente cispadana approva, l'uno dopo l'altro importantissimi principi in una sorta di

³⁵ Sul dibattito cfr.: C. ZAGHI, *Gli atti del terzo congresso cispadano di Modena*, cit., p. 29 ss.

ammirazione del progetto francese. E' l'aspetto più evidente della "rivoluzione passiva".

E' così affermato che nessuno può essere arrestato se non per essere portato innanzi all'ufficiale di polizia, che nessuno può essere messo in arresto e detenuto se non in virtù di un mandato d'arresto o di un ordine d'imprigionamento adottato dal giudice.

E' talmente tanta la novità che alcuni deputati chiedono chiarimenti sulla differenza tra arresto in flagranza e mandato d'arresto del giudice e temono che l'espressione usata possa essere fonte di equivoci.

Anche la discussione, sempre presente nel dibattito della dottrina penalistica, fra reati che rappresentano una violazione significativa, i delitti, e quelli che rappresentano inosservanze di prescrizioni, le contravvenzioni compare nel dibattito, sino a portare alla proposta di affidare l'intera materia "correzionale" ai giudici di pace.

Certo, ancora molta strada restava da fare per considerare patrimonio della cultura giuridica la definizione di libertà, coincidente con quella di complesso di garanzie, di Arturo Carlo Jemolo ⁽³⁶⁾ secondo il quale *"la libertà giuridica è costituita da quel complesso di garanzie che regolano o vietano le costrizioni da cui potrebbe essere compresso o impedito chi ne è titolare in qualsivoglia manifestazione o situazione della sua vita privata o sociale"*.

4. *Le ragioni del sogno di libertà della Repubblica cispadana e le cause del rapido suo rapido declino*

La Campagna d'Italia di Napoleone del 1796 - 1797 è unanimemente considerata dagli storici come lo sbocco militare dopo il triennio giacobino ed il Terrore. A Parigi le opinioni su tale campagna non erano affatto identiche. Da un lato il Direttorio considerava la campagna d'Italia come una guerra di conquista per riempire le casse dell'erario francese ed era riluttante a nominare Napoleone Bonaparte, appena ventiseienne, comandante in capo dell'armata d'Italia. Molti francesi dissentivano dall'opinione che l'Italia dovesse essere trattata come terra di conquista e soprattutto coloro che avevano avuto simpatie giacobine erano favorevoli alla creazione di una repubblica sorella nella quale i principi di libertà fossero introdotti creando armonia con le condizioni locali ed evitando gli errori commessi altrove: non appena gli italiani fossero stati sicuri che i francesi non volevano introdurre una nuova tirannide, avrebbero risposto positivamente.

La realtà fu ben diversa. Le conquiste al di là delle Alpi a partire dalle fulminee vittorie dell'aprile 1796 (Napoleone firmò l'armistizio di

³⁶ A. C. JEMOLO, *Libertà*, Voce in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, 1974, p. 268.

Cherasco con Vittorio Amedeo III il 28 aprile, il 10 maggio vinse gli austriaci a Lodi ed il 14 maggio entrò a Milano), e al di là del Po nei mesi successivi (Bologna e la Romagna furono raggiunte nel giugno) furono militarmente facili, ma il forte prelievo fiscale, la costante ingerenza politica, la palese incomprendenza per le condizioni locali e lo storico municipalismo italiano, la noncuranza per la sensibilità patriottica degli italiani suscitarono ben presto un'evidente freddezza popolare che si tradusse anche in aperta ostilità, come era accaduto negli altri paesi liberati dall'*armée*. Furono spesso mirate iniziative personali di Bonaparte a sottrarre le province italiane a un regime di occupazione militare diretta.

Il Direttorio, sorpreso dai rapidi successi non poté contrastare gli ambiziosi piani di Napoleone, in quanto le armate del Reno erano in difficoltà e nel settembre - ottobre 1796 furono sconfitte. Conseguentemente il potere di Bonaparte aumentò al punto che, nel gennaio 1797, gli fu concesso di negoziare direttamente con l'Austria. La creazione della Repubblica Cispadana ed il congresso cispadano che avveniva proprio in quei giorni (e, successivamente, la creazione della Cisalpina) furono la conseguenza di tale autonomia di Bonaparte.

Si ritiene da parte di qualche storico, che la ragione della creazione delle repubbliche suddette dipenda dalla circostanza che Napoleone vide in esse uno strumento di difesa militare che avrebbe ridotto il numero dei nemici della Francia e protetto uno dei suoi fianchi.

Sarebbero state dunque, essenzialmente, ragioni politico – strategiche della Francia, ad indurre Napoleone, in quei mesi, a favorire la rivolta di Reggio Emilia contro il duca, ad occupare Modena, ad incoraggiare la formazione della Legione lombarda e della Legione italiana, a fare pressione su Reggio, Modena, Bologna e Ferrara perché costituissero una federazione militare ⁽³⁷⁾.

In quello stesso contesto, va tuttavia considerato che maturò in Napoleone l'idea che dovesse essere raggiunta la pace in Italia. E per questo che egli in quello stesso periodo firmò la pace con i principi italiani e bloccò la proposta avanzata dai patrioti dell'Italia centrale di creare una grande Repubblica Cispadana al congresso di Reggio Emilia.

Sarebbe tuttavia un errore di valutazione considerare le iniziative di Napoleone in Italia nell'angusto orizzonte di una sorta di scontato corollario delle sue ambizioni militari. Il grande impegno e la tensione mostrata da Bonaparte nella creazione della Repubblica Cispadana e della Repubblica Cisalpina testimoniano, invece, la

³⁷ Per la ricostruzione storica del periodo si rimanda a S. J. WOOLF, *La storia politica e sociale*, cit. p. 175 ss. e C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel risorgimento*, cit. p. 102 ss.

decisione del generale di dimostrare, accanto alle sue doti militari, anche le sue capacità politiche e riformatrici (queste ultime miranti soprattutto al superamento della feudalità) e non può certo il pur tragico destino di Venezia, segnato dal trattato di Campoformio azzerare la complessa valenza storica del biennio 1696 - 1697.

Ha affermato Stuart Woolf ⁽³⁸⁾ che “*La pace di Campoformio (18 ottobre 1797), che fece inorridire sia pure per opposte ragioni - tanto il Direttorio quanto i patrioti italiani per la cinica cessione all’Austria dell’appena creata repubblica democratica di Venezia, fu politicamente meno favorevole alla Francia dei preliminari di Leoben*” e che “*tale risultato si spiega fundamentalmente con la fretta che aveva Napoleone di concludere la campagna italiana e di dedicarsi a questioni di maggior respiro. Nel novembre, infatti, egli lasciò l’Italia (con gran sollievo del Direttorio) per mettersi alla testa della progettata invasione dell’Inghilterra, ben presto abbandonata a favore della campagna d’Egitto*”.

Da lì le sorti dell’Italia furono sostanzialmente abbandonate fino al colpo di Stato realizzato da Bonaparte il 18 brumaio (10 novembre 1799): la “liberazione” francese dell’Italia era finita, prima ancora che le classi emergenti italiane potessero avere il tempo iniziare ad organizzarsi, e solo con il ritorno di Bonaparte l’anno seguente, sarebbe iniziata una nuova stagione per l’Italia.

BIBLIOGRAFIA

- A. ACQUARONE - M. D’ADDIO - G. NEGRI, *Le costituzioni italiane*, Milano, 1958;
M. AYMARD, *La fragilità di un’economia avanzata*, in *Storia dell’economia italiana. L’età moderna verso la crisi*, Torino, 1991, p. 127.
N. BADALONI, *La cultura in Dal Primo settecento all’unità*, in *Storia d’Italia*, vol. 3, Torino, 1973, p. 897.
P. BARILE, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1978;
U. BELLOCCHI, *Il tricolore: duecento anni 1796 - 1997*, Modena, 1996;
A. CARACCILO, *La storia economica*, in *Storia d’Italia*, vol 3, *Dal primo settecento all’unità*, Torino, 1973, p. 555 ss..
V. CUOCO, *Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799*, Bari, 1929;
G. DEMARIA ed altri, *L’economia italiana nell’età napoleonica*, Padova 1973;
A. DE TOQUEVILLE, *L’ancien régime et la révolution*, trad. it. Torino, 1969;
C. GHISALBERTI, *Le costituzioni giacobine (1796 - 1799)*, Milano, 1957;
C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel risorgimento*, Bari, 1988;
G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell’Italia moderna. Rapporti di produzione econtratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Torino, 1974;
A. GRAMSCI, *Quaderni del carcere. Il risorgimento*, Roma 1971;
G. W. F. HEGEL, *La rivoluzione francese e le sue conseguenze* in *Lezioni sulla filosofia della storia*, trad. it., Firenze 1975;
I. KANT, *Che cos’è l’Illuminismo*, Roma, 1997;
I. KANT, *Se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio*, in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, trad. it., Torino 1956;

³⁸ S. J. WOOLF, *La storia politica e sociale*, cit. p. 164.

- A.C.JEMOLO, *Libertà*, Voce in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, 1974, p. 268 ss.;
- G. LEFEBVRE, *La rivoluzione francese*, trad. it. Torino, 1958;
- J. LEFLON, *La Chiesa e la rivoluzione*, in *Storia della Chiesa*, vol. XX/1, Torino, 1971;
- J. LOCKE, *Il secondo trattato sul governo civile*, trad. it. Torino, 1982;
- K. MARX, *La questione ebraica*, in *Scritti politici giovanili*, Torino, 1950;
- A. MONTESANO, *Inflazioni vecchie e nuove*, in *Economia naturale – Economia moderna*, *Annali Storia d'Italia* n. 6, Torino, 1983, p. 565 ss.;
- J. J. ROUSSEAU, *Del contratto sociale*, trad. it., Milano, 1883;
- F. VENTURI, *L'Italia fuori d'Italia*, in *Storia d'Italia*, vol 3, *Dal primo settecento all'unità*, Torino, 1973, p. 987 ss.;
- S. J. WOOLF, *La storia politica e sociale* in *Storia d'Italia*, vol 3, *Dal primo settecento all'unità*, Torino, 1973, p. 5 ss.;
- C. ZAGHI, *Gli atti del terzo congresso cispadano di Modena*, Modena, 1935;
- C. ZAGHI, *Napoleone e l'Italia*, in *Rivista italiana di studi napoleonici*, Febb. 1967.